

REGOLAMENTO (CEE) N. 3587/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1985****che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3321/82, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti della pesca e delle relative dimensioni ammessi al beneficio del premio di riporto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che il combinato disposto dell'articolo 26 e dell'allegato I, parte XV, n. 3, dell'atto di adesione ha esteso a nuovi prodotti il beneficio del premio di riporto; che occorre pertanto ritoccare il regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca⁽¹⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono

adottare prima dell'adesione stessa le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3321/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

<i>Designazione delle merci</i>	<i>Dimensioni⁽¹⁾</i>
1. Sebastì (Sebastes spp.)	2, 3
2. Merluzzi bianchi (Gadus morhua)	3, 4, 5
3. Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	3, 4
4. Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	2, 3, 4
5. Merlani (Merlangus merlangus)	2, 3, 4
6. Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)	1, 2
7. Pesce castagna (Brama spp.)	1, 2
8. Rana pescatrice (Lophius spp.)	2, 3, 4, 5
9. Gamberetti grigi (Crangon crangon)	1

⁽¹⁾ Le dimensioni dei prodotti interessati sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ».
